

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1777 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 16 e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. Esso stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'ingresso di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e specifica le condizioni zoonitarie e di certificazione veterinaria applicabili a tali ingressi.
- (2) La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell'Unione in provenienza dai paesi terzi. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi indenni da morva (*Burkholderia mallei*) da almeno sei mesi.
- (3) Il 25 luglio 2019 il Kuwait ha informato la Commissione di due casi di morva (*Burkholderia mallei*) in cavalli registrati tenuti in quarantena pre-esportazione per essere spediti nell'Unione. Il Kuwait ha immediatamente sospeso l'esportazione di cavalli registrati nell'Unione e ha adottato le necessarie misure di vigilanza e controllo. L'ingresso nell'Unione di cavalli registrati dal Kuwait è stato pertanto sospeso con l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147 della Commissione ⁽⁴⁾. L'8 settembre 2019 altri tre cavalli nella stessa azienda sono risultati positivi alla morva con il test di fissazione del complemento (CFT) effettuato presso il laboratorio regionale di riferimento dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Il 23 giugno 2020 il Kuwait ha informato la Commissione di aver completato, il 30 aprile 2020, un'indagine clinica e sierologica attiva, comprendente test per la ricerca della morva effettuati, con esito negativo, su 7 914 cavalli presso un laboratorio regionale di riferimento dell'OIE.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147 della Commissione, del 28 novembre 2019, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 99).

- (4) Il Kuwait ha quindi dimostrato di essere indenne da morva da quando è stato rilevato l'ultimo caso l'8 settembre 2019. Di conseguenza, dovrebbero essere autorizzati l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea, l'importazione di cavalli registrati e il transito di equidi provenienti dal Kuwait. È pertanto opportuno modificare la voce relativa al Kuwait nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.
- (5) Il 25 dicembre 2019 la Turchia ha notificato mediante il sistema di notifica delle malattie degli animali un caso di morva, confermato il 4 dicembre 2019, in un cavallo nell'isola di Büyükada, provincia di Istanbul, Turchia. L'ingresso nell'Unione di equidi e di materiale germinale di equidi provenienti dalla Turchia è stato sospeso per un periodo di almeno sei mesi con l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/581 della Commissione ⁽³⁾.
- (6) La Turchia ha fornito informazioni che documentano che le province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag sono indenni da morva da più di sei mesi da quando è stato notificato il focolaio nell'isola di Büyükada il 25 dicembre 2019. Il paese ha inoltre attuato misure volte a ridurre il rischio di introduzione della morva in dette province. Di conseguenza, dovrebbero essere autorizzati l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea, l'importazione di cavalli registrati e il transito di equidi provenienti dalle province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag. È pertanto opportuno modificare la voce relativa alla Turchia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/581 della Commissione, del 27 aprile 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 133 del 28.4.2020, pag. 52).

